Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 luglio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50	In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia	All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1958, n. 715.

Approvazione della variante XIII al piano particolareggiato n. 42 della zona compresa tra via Nomentana, la ferrovia, via Salaria, via di Novella e via di Sant'Agnese. Pag. 3080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1958, n. 716.

Approvazione dell'atto capitolato 5 febbraio 1958 per la concessione alla Società per azioni Monte Bianco, della funicolare aerea La Palud-Mont Frety-Colle del Gigante. Pag. 3080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1958, n. 717.

Soppressione della Legazione in Tegucigalpa (Honduras) ed istituzione di un'Ambasciata nella stessa località. Pag. 3081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1958, n. 718.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Brisbane (Australia) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 2ª categoria . . . . Pag. 3081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1958, n. 719.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi. Pag. 3081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1958, n. 720.

Modifiche alla composizione della Commissione per le funicolari aeree e terrestri . . . . Pag. 3085

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1958.

Concessione al Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori del servizio della formazione meccanografica dei ruoli ed approvazione della relativa convenzione Pag. 3086

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.

Nuova misura dei canoni di abbonamento alla televisione. Pag. 3088

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1958.

Norme per il conferimento agli ammassi del grano di raccolto 1958 . . . . Pag. 3088

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia . . . . Pag. 3089

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di « economia politica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania . . . . Pag. 3089

Ministero del tesoro:
Esito di ricorsi . . . . Pag 3089
Diffida per smarrimento di titoli provvisori di Buoni del tesoro novennali 5 % - 1968 . . . . Pag. 3089
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3090

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio fonditore e staffatore a mano . Pag. 3090

Ministero della pubblica istruzione:
Aumento del numero dei posti del concorso per consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica . . . . Pag 3092
Aumento del numero dei posti del concorso per vice economo cassiere nella carriera di concetto del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica . . . . Pag. 3092

Prefettura di Roma: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma. Pag. 3092

Prefettura di Macerata: Graduatoria generale del concorso a posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella provincia di Macerata . . . . Pag. 3094

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1958, n. 715.

Approvazione della variante XIII al piano particolareggiato n. 42 della zona compresa tra via Nomentana, la ferrovia, via Salaria, via di Novella e via di Sant'Agnese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge sud detta ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consiliare del 19 gennaio 1956 ha chiesto l'approvazione della variante XIII al piano particolareggiato n. 42;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate, nei termini, le seguenti opposizioni: Adriani Domenico (1), Società C.A.L.T. (2), Rossi Alfredo (3), Pacchiani Marcella (4), Morelli Carlo (5);

Ritenuto che il Comune ha controdedotto alle opposizioni presentate;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede la costruzione di un edificio scolastico nella zona compresa tra le vie Tripolitania, Tigrè, Asmara e Lago Tana, per la quale il piano regolatore di massima prescrive la destinazione ad edilizia intensiva;

Considerato che le previsioni del progetto di variante appaiono ben studiate ed atte ad assicurare un'organica sistemazione urbanistica della zona, nonchè a soddisfare le esigenze scolastiche della popolazione abitante nel quartiere;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni presentate, che quella prodotta da Adriani Domenico (1), non dà luogo a provvedere in quanto le aree di proprietà del ricorrente ricadono al di fuori del perimetro della variante in esame;

Che le opposizioni presentate dalla Società C.A.L.T. (2), Rossi Alfredo (3) e Pacchiani Marcella (4), devono essere respinte in quanto il vincolo a scuola sulla area di proprietà delle ditte ricorrenti è ispirato alla tutela di uno specifico inderogabile interesse pubblico;

Che l'opposizione Morelli Carlo (5) è da respingere, in questa sede, poichè i motivi in essa rappresentati si riferiscono alla fase della attuazione del piano particolareggiato;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 663 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati per la esecuzione del piano regolatore di Roma nell'adunanza del 18 giugno 1957;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni Adriani Domenico (1), Società C.A.L.T. (2), Rossi Alfredo (3), Pacchiani Marcella (4), Morelli Carlo (5), è approvata la variante XIII al piano particolareggiato di esecuzione della zona compresa tra via Nomentana, la ferrovia, via Salaria e via di Novella e via di Sant'Agnese.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una relazione tecnica, in due planimetrie in scala 1:1000 e 1:5000 e in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 58 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1958, n. 716.

Approvazione dell'atto capitolato 5 febbraio 1958 per la concessione alla Società per azioni Monte Bianco, della funicolare aerea La Palud-Mont Frety Colle del Gigante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e 18 ottobre 1957, n. 1367;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per la difesa;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 5 febbraio 1958, tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per la difesa in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Società per azioni Monte Bianco, con sede in Courmayeur, per la concessione, a questa ultima, dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose La Palud Mont Frety Colle del Gigante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1958

GRONCHI

ANGELINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n* 59. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1958, n. 717.

Soppressione della Legazione in Tegucigalpa (Honduras) ed istituzione di un'Ambasciata nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Tegucigalpa (Honduras) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Tegucigalpa (Honduras) un'Ambasciata.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 68. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1958, n. 718.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Brisbane (Australia) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Brisbane (Australia), alle dipendenze del Consolato generale in Sydney, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Brisbane (Australia) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in Sydney.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 67. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1958, n. 719.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato il regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — ANDREOTTI — MEDICI — COLOMBO — GAVA — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 21 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 60 — RELLEVA

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.

TITOLO PRIMO

DEFINIZIONE E REQUISITI

Art 1.

Sono considerate acque gassate:

a) l'acqua di seltz, la cui denominazione è riservata alle acque potabili rese soprassature di anidride carbonica,

b) l'acqua di soda, la cui denominazione e riservata alle acque potabili contenenti bicarbonato di sodio, rese soprassature di anidride carbonica

Art 2

Sono considerate bibite analcooliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale contenenti una o più delle seguenti sostanze·

a) succo di frutta,

b) infusi estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti,

c) essenze naturali,

d) saccarosio,

e) acido citrico, acido tartarico

Il saccarosio può essere sostituito dal destrosio nella misura massima del 10 per cento

L eventuale contenuto in alcool etilico non deve essere superiore all'1 per cento

Art 3.

L'impiego nella preparazione delle bibite analcooliche, di acque minerali naturali, autorizzate ai sensi dell'art 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Sulle confezioni e consentito riportare il nome della fonte escluso ogni riferimento ad indicazioni terapeutiche ed alle caratteristiche medico fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale

L acqua minerale deve essere condotta dalla sorgente allo stabilimento mediante apposita canalizzazione

Art 4

Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno o più frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione

Le bibite analcooliche preparate con il succo di più specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta

L aggiunta senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, e consentita soltanto alle bibite analcooliche preparate con succo di « arancio » o « limone » o « mandarino »

E consentita l aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione

Le bibite di cui al presente articolo debbono avere, per ogni 100 cc, un residuo secco non inferiore a gr 10 ed un contenuto di succo naturale non inferiore a gr 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta

E' consentita la fabbricazione di bibite analcooliche con residuo secco inferiore a gr 10 per 100 cc qualora contengano una percentuale di succo naturale non inferiore a gr 30 per 100 cc

Art 5

Le bibite analcooliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro ed il chinotto, o con il nome della relativa pianta, debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione.

Alle bibite di cui al presente articolo è consentita l'aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama

Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo non deve essere inferiore a gr. 8 per 100 cc.

Art 6

La denominazione « gassosa » è riservata alla bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone

E' vietata l'aggiunta di sostanze coloranti nella preparazione della gassosa

Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo non deve essere inferiore a gr 6 per 100 cc.

Art 7.

Le bibite analcooliche vendute con denominazioni di fantasia, o comunque diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6, debbono rispondere alle disposizioni di carattere generale del presente regolamento

Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo non deve essere inferiore a gr 8 per 100 cc.

Art 8

E' consentita l'aggiunta alle bibite analcooliche, ad eccezione della gassosa, di sostanze coloranti ritenute innocue ai sensi delle vigenti disposizioni purchè sia posta sulla confezione in modo ben visibile ed a caratteri indelebili, l indicazione « colorata con colori consentiti ».

Art 9

La salubrità e la conservazione delle bibite analcooliche contenenti succhi di frutta o altre sostanze comunque fermentescibili debbono essere assicurate mediante trattamento termico riconosciuto idoneo dall'autorità sanitaria locale

Qualsiasi altro trattamento deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l igiene e la sanità pubblica, sentito il Consiglio di sanità

Art 10

I prodotti disciplinati dal presente regolamento non debbono contenere edulcoranti sintetici

Art 11

Le confezioni per le bibite, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento non debbono avere forma o colore ne portare figure o indicazioni che facciano comunque riferimento a frutta piante o loro parti

Art 12

E' vietato ai fabbricanti dei prodotti di cui al presente regolamento di impiegare recipienti ed imballaggi recanti i nomi od i marchi di altre fabbriche.

Art 13

E' vietato l'uso della denominazione « spremuta » o di altre che a questa facciano riferimento per le bibite analcooliche disciplinate dal presente regolamento

TITOLO SECONDO

PRODUZIONE

Art 14

L'acqua in distribuzione nelle fabbriche di cui al presente regolamento, qualunque sia l'uso cui è destinata (preparazione delle bibite, lavaggio dei macchinari, utensili e recipienti, pulizia dei locali), deve essere potabile ed in quantità sufficiente

Tali requisiti debbono essere accertati dalle autorità sanitarie anche mediante periodici controlli analitici

I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo tale da proteggere l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.

Art 15

L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi.

Le sostanze impiegate nella fabbricazoine delle bibite analcooliche di qualsiasi tipo debbono essere genuine, in perfetto stato di conservazione.

L'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel presente regolamento, che non siano state gia consentite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita pubblica, deve essere autorizzata di volta in volta dallo stesso Alto Commissariato su proposta dell'autorita sanitaria della Provincia, nella quale ha sede la fabbrica e previo parere del Consiglio provinciale di sanita.

Art 16.

Sono vietate la fabbricazione e la vendita di acque gassate e di bibite analcooliche che contengano.

a) metalli tossici,

b) glicerina, alcoli diversi dall'etilico, derivati dal dietilenglicole e sostanze dotate di potere schiumogeno ed in genere qualsiasi altra sostanza che per natura, qualita e quantita possa essere nociva,

c) anidride solforosa Sono tollerate tracce di anidride solforosa derivanti dai succhi di frutta impiegati.

Art 17

Le bottiglie e gli altri recipienti destinati a contenere le acque gassate e le bibite debbono essere a fondo piano, la loro forma ed il sistema di chiusura debbono essere tali da consentirne il razionale lavaggio e la disinfezione

E' vietato, in ogni caso, usare bottiglie con chiusura cosiddetta « a pallottola »

Le bottiglie e gli altri recipienti gli anelli ed i dischi di guarnizione, i mastici delle chiusure dei sifoni ed in genere qualsiasi accessorio con i quali le acque gassate e le bibite analcooliche vengono a contatto non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio ed altre sostanze nocive Gli oggetti fabbricati con resine sintetiche non debbono essere plastificati con sostanze dotate di azione tossica

I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero debbono portare sulla faccia destinata a mettersi a diretto contatto col liquido uno strato di materiale plastico o di altro isolante idoneo e rispondente ai requisiti del presente articolo.

Art 18

Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate e le bibite analcooliche di qualsiasi tipo, ivi compresa la gassosa, debbono portare scritto in modo indelebile sul tappo o sulla chiusura metallica, nel caso di sifoni, il nome del fabbricante o la ragione sociale od il marchio di fabbrica che valga ad identificare l'azienda, nonche la sede della fabbrica

Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le bibite di cui agli articoli 4 5 e 7 debbono portare una etichetta recante la denominazione della bibita, le indicazioni di cui al precedente comma e le altre rese obbligatorie dal presente regolamento In luogo dell'etichetta, la denominazione della bibita e tutte le altre indicazioni prescritte possono essere impresse o stampate sul recipiente

Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate di cui all art 1 (acqua di seltz acqua di soda) e le bibite denominate gassose, di cui all'art 6 debbono portare impresso soltanto le rispettive denominazioni « acqua di seltz », « acqua di soda », « gassosa » e non possono recare etichette di qualsiasi genere

Art 19

I locali destinati alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere distinti da quelli adibiti a deposito di casse, bottiglie ed altri recipienti non in corso di lavorazione

Il locale destinato al lavaggio dei recipienti deve essere separato, anche soltanto da un tramezzo vetrato a mezz'aria da quello destinato alla sciroppatura, gassatura, riempimento e chiusura dei recipienti stessi

La preparazione degli sciroppi, qualora questa venga effettuata nella stessa fabbrica, deve essere eseguita in locali appositi.

Art 20.

I locali adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere rispondenti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n 303, avere una superficie non inferiore a mq 60, ed inoltre, debbono.

a) avere soffitto e pareti intonacati, queste ultime rivestite almeno fino all'altezza di m 1,60 con materiale lavabile, nonche pavimenti impermeabili raccordati a sagoma curva con le pareti ed acclivi verso un fognolo, munito di chiusura idraulica, per lo scarico delle acque di lavaggio,

b) essere adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, essere ubicati a conveniente distanza da ogni causa di insalubrita e non avere comunicazione diretta con ambienti di abitazione,

c) avere un numero di latrine non inferiore ad una per ogni 25 lavoratori

Le latrine debbono essere aereate ed illuminate direttamente dall'esterno, fornite di vaso a cacciata d'acqua e di antilatrina provvista di lavabo a rubinetto ad acqua corrente I pavimenti delle latrine e delle antilatrine e le pareti delle medesime, fino all'altezza di m 1,80, debbono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile

Non possono essere adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

Art 21.

Il locale adibito alla preparazione degli sciroppi deve rispondere ai requisiti stabiliti nel precedente art. 20, essere munito di lavabo ad acqua corrente ed attrezzato per la conservazione dei succhi di frutta e degli sciroppi

Qualora l'entita della lavorazione lo renda necessario, un apposito idoneo locale deve essere destinato alla conservazione dei succhi di frutta e degli sciroppi.

Art 22.

Tutti i locali della fabbrica debbono essere mantenuti costantemente puliti In essi debbono essere attuati efficaci provvedimenti di lotta contro gli insetti, i roditori, ed altri animali comunque dannosi.

TITOLO TERZO
IMPIANTI ED APPARECCHI

Art 23.

Le bottiglie e gli altri recipienti a chiusura ermetica debbono essere, previo adeguato lavaggio, disinfettati con soluzione detergente e battericida calda e risciacquati con acqua potabile prima del riempimento

Sia il lavaggio, come tutte le altre operazioni inerenti alla sciroppatura, riempimento, gassatura e chiusura dei recipienti debbono essere attuati con mezzi meccanici automatici di potenzialita tra loro correlate allo scopo di assicurare la continuità delle operazioni.

Art. 24

Le parti degli apparecchi che vengono a contatto con le acque gassate e le bibite analcooliche debbono essere di materiale o rivestite di materiale inattaccabile.

Art 25

Il macchinario, gli utensili, i recipienti ed il materiale d'imballaggio debbono essere mantenuti in perfette condizioni igieniche e funzionali

I tappi a corona e gli altri eventuali mezzi di chiusura debbono essere convenientemente protetti dalla polvere, dalle mosche e da ogni altra causa di insudiciamento e di inquinamento

Art 26.

Gli impianti e gli apparecchi per la fabbricazione di acque gassate e bibite analcooliche gassate e quelli per il riempimento delle bottiglie, dei sifoni e degli altri recipienti debbono avere i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art 27.

Chiunque intenda impiantare apparecchi da banco per la preparazione estemporanea nei pubblici esercizi di acque di seltz o di soda deve farne denuncia al sindaco del Comune che dispone gli accertamenti igienico sanitari da eseguirsi dall'ufficiale sanitario.

Gli apparecchi da banco debbono rispondere alle condizioni prescritte dai precedenti articoli, in quanto ad essi applicabili.

Detti apparecchi debbono essere impiegati esclusivamente per la preparazione estemporanea di bevande gassate per la diretta mescita al banco e per il servizio ai tavolini dell'esercizio con divieto di riempire bottiglie, sifoni e qualsiasi altro recipiente.

Le disposizioni di cui al presente articolo valgono, per quanto applicabili, per l'impiego di ogni altro tipo di apparecchio o recipiente mobile atto alla preparazione di acque gassate negli esercizi pubblici.

TITOLO QUARTO

PERSONALE

Art. 28.

Le persone comunque addette alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere, almeno una volta all'anno, sottoposte, da parte dell'ufficiale sanitario, a visita medica di controllo, alla vaccinazione contro le febbri tifoide e paratifoidi, nonchè a quegli altri eventuali accertamenti che si rendessero necessari.

L'onere di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che è tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza

I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'autorità sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattie trasmissibili e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla preparazione di acque gassate e bibite analcooliche

TITOLO QUINTO

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art 29

Chiunque intenda impiantare una fabbrica di acque gassate o di bibite analcooliche deve presentare al sindaco del Comune nel cui territorio avrà sede la fabbrica domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa,

b) la sede della fabbrica,

c) la denominazione ed il tipo dei prodotti che si intendono fabbricare;

d) la descrizione e gli estremi di deposito dell'eventuale marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa

La domanda, inoltre, deve essere corredata

a) della pianta della fabbrica in scala non inferiore a 1 100,

b) della descrizione dei locali e della attrezzatura di cui agli articoli 23 e successivi del titolo III,

c) della documentazione relativa alla potabilità dell'acqua ed alla idoneità della rete di distribuzione,

d) del parere dell'ufficiale sanitario,

e) della documentazione relativa all'idoneità del trattamento prescelto per assicurare la salubrità e la conservazione delle bibite analcooliche,

f) di un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica.

Art. 30

L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio delle fabbriche di acque gassate e di bibite analcooliche è rilasciata dal sindaco nei Comuni che, ai sensi degli articoli 3 e 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, abbiano un ufficio sanitario diretto da un ufficiale sanitario nominato in seguito a pubblico concorso

Negli altri Comuni detta autorizzazione viene rilasciata dal prefetto, a seguito delle risultanze degli accertamenti compiuti dall'Ufficio sanitario provinciale, in quest'ultimo caso il sindaco deve trasmettere la domanda dell'interessato al prefetto per il provvedimento di competenza.

Art 31.

Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento l'autorità competente ai sensi del precedente articolo rilascia l'autorizzazione, la quale deve contenere:

1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;

2) la località in cui è posta la fabbrica;

3) la denominazione ed il tipo dei prodotti che si intendono fabbricare;

4) il trattamento prescelto per assicurare la salubrità e la conservazione delle bibite analcooliche;

5) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli estremi del deposito;

6) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per caso

Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione perchè venga modificato l'intestatario.

Le spese per i sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti.

TITOLO SESTO

COMMERCIO

Art 32.

I prodotti disciplinati dal presente regolamento debbono essere tenuti dal rivenditore nelle confezioni originali del produttore.

Art 33

Chiunque intenda costituire un deposito di acque gassate e bibite analcooliche per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco.

Per i locali di tali depositi, per i servizi annessi e per il personale valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nei titoli II e IV relative alle fabbriche Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'ufficiale sanitario

TITOLO SETTIMO

VIGILANZA E SANZIONI

Art 34

La produzione e il commercio di acque gassate e bibite analcooliche sono soggetti alla vigilanza, per la tutela della sanità pubblica, a norma degli articoli 242 e 243 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265

A tal fine le autorità sanitarie possono far eseguire ispezioni e prelevamenti di campioni nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci di vendita nonchè sui mezzi di trasporto di qualsiasi genere

Art 35

Le ispezioni ed i prelevamenti di campioni, di cui al precedente articolo, sono effettuati, con le formalità d'uso, dal personale incaricato della vigilanza sanitaria

Le analisi dei campioni sono eseguite nei laboratori provinciali d'igiene e profilassi che comunicano i risultati all'autorità sanitaria che ha disposto il prelevamento

Le analisi di revisione, che debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi da parte dell'autorità sanitaria che ha disposto il prelevamento, vengono eseguite dall'Istituto superiore di sanità

Alla domanda di revisione d'analisi deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma, per l'importo di L 6000, intestato all'Istituto superiore di sanità per ogni campione di cui si richiede l'analisi Tale somma è rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato

La somma stessa è invece versata all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato

Art 36

Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'art 35, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondono in tutto o in parte ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, l'autorità sanitaria che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto all'autorità giudiziaria, corredato di tutti gli atti relativi.

Art. 37

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, maggiorata nella misura prevista dall'art. 7, comma secondo del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n 1250, senza pregiudizio delle altre pene delle quali i contravventori fossero passibili per effetto delle disposizioni del Codice penale e delle altre leggi speciali.

TITOLO OTTAVO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

Le imprese che gestiscono fabbriche di prodotti di cui al presente regolamento, esistenti alla data della sua entrata in vigore, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, presentare la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 29.

Coloro che gestiscono esercizi provvisti di apparecchi disciplinati dall'art. 27 debbono entro lo stesso termine presentare denuncia al sindaco.

I locali e gli impianti già esistenti debbono essere uniformati alle norme del presente regolamento entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, nello stesso periodo è consentito l'uso di bottiglie, tappi ed etichette non conformi alle norme del regolamento medesimo.

Entro il termine di mesi 6 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere smaltiti i prodotti esistenti alla data medesima nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformità delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme del presente regolamento.

Art. 39.

Alle ditte non ancora attrezzate per sottoporre le bibite analcooliche al trattamento di cui all'art. 9 del presente regolamento è consentita limitatamente alle bibite contenenti non meno di gr. 12 di succhi di frutta per 100 cc., e per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'aggiunta di acido benzoico o di benzoato di sodio oppure degli esteri metilico e propilico dell'acido paraossibenzoico nella dose massima di gr. 0,50 per litro di bibita.

L'eventuale contemporaneo impiego di più agenti di conservazione non deve in alcun caso superare la qualità complessiva di gr. 0,50 per litro di bibita.

Il nome e la percentuale del conservativo chimico impiegato devono essere dichiarati in modo ben visibile con caratteri indelebili alti non meno di mm. 2 sulla etichetta o in mancanza di questa sul recipiente.

Art. 40.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 29 settembre 1931, n. 1601, e tutte le altre disposizioni comunque contrarie od incompatibili con il presente regolamento.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1958, n. 720.

Modifiche alla composizione della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 859, con il quale venne ricostituita la Commissione stessa;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 705, con il quale il prof. Arnaldo Castagna veniva chiamato a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 368, con il quale l'ispettore superiore dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dott. Raffaele Zanobbi veniva nominato capo della segreteria della Commissione anzidetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1957, n. 265, con il quale l'ispettore generale dottor ing. Michele Costa, direttore superiore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Piemonte, veniva chiamato a far parte della Commissione anzidetta;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alla composizione della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettore capo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dottor ing. Luigi Leopoldo Alberti è chiamato a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in sostituzione dell'ispettore generale dott. ing. Michele Costa, chiamato ad altro incarico.

Art. 2.

L'ispettore superiore dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dott. Raffaele Zanobbi è nominato membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, continuando a svolgere, nel contempo, le funzioni di capo della segreteria della Commissione stessa.

Art. 3.

L'ispettore superiore del Ministero dell'industria e del commercio dott. ing. Crescenzio Bellei è chiamato a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in sostituzione del prof. Arnaldo Castagna, quale rappresentante del Ministero stesso.

Art. 4.

Il prof. Arnaldo Castagna, ordinario presso la Facoltà di ingegneria di Roma, continua a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in qualità di esperto.

Art. 5.

Il dott. ing. Arturo Tanesini, presidente della Sezione impianti a fune della FE.N.I.T., è chiamato a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in qualità di esperto.

Art. 6.

Gli ispettori di 1ª classe dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dott. ing. Franco Roberto Rossi e Luigi Crostarosa, segretari della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, cessano dalle loro funzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1958

GRONCHI

ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 21 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 72. — RELLVA

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1958.

Concessione al Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori del servizio della formazione meccanografica dei ruoli ed approvazione della relativa convenzione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuta la opportunità di affidare il servizio della compilazione dei ruoli con sistemi e mezzi meccanici a schede perforate al Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto l'art. 12 della legge predetta;

Decreta:

Il servizio della meccanizzazione dei ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, è concesso fino al 31 dicembre 1963 al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, costituito col decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1952, n. 210, secondo la convenzione stipulata in data 3 giugno 1958 annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1958
Registro n 18 *Finanze, foglio n* 249 — BENNATI

Convenzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, concernente la concessione al Consorzio medesimo del servizio della meccanizzazione dei ruoli. (Art. 12 legge 13 giugno 1952, n. 693).

Tra l'Amministrazione finanziaria rappresentata dal Ministro in carica on dott Giulio Andreotti ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, quale concessionario del servizio della compilazione con sistemi e mezzi meccanici, a schede perforate, di tutti i ruoli affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, rappresentato dal suo presidente dott Michelangelo Gianni, si conviene quanto appresso:

Art 1

Durata della concessione

La concessione avrà la durata sino al 31 dicembre 1963 e s'intenderà rinnovata tacitamente per i successivi decenni di appalto esattoriali ove non sia disdetta dall'Amministrazione finanziaria mediante lettera raccomandata da spedirsi entro il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello di cessazione di ciascun periodo di appalto

Art 2

Attuazione della meccanizzazione dei ruoli

La formazione meccanografica dei ruoli è sottoposta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria

Il Consorzio è responsabile della formazione meccanografica dei ruoli, a schede perforate, in conformità delle istruzioni emanate dal Ministro per le finanze a mente dell'art 11, lett *a*), della legge 13 giugno 1952, n 693

Per l'attuazione della meccanizzazione, il Consorzio è autorizzato a norma dell'art 21 dello statuto — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 n 1141 — ad avvalersi degli impianti già esistenti presso enti od istituti che gestiscono esattorie.

La meccanizzazione sarà attuata gradualmente in conformità delle determinazioni adottate dal Ministro per le finanze ai sensi dell'art. 11, lettere *b*) e *c*), della legge 13 giugno 1952, n 693

Ove il Consorzio dimostri di non poter provvedere, entro i termini stabiliti, alla meccanizzazione dei ruoli di tutti gli uffici delle imposte compresi nella circoscrizione territoriale dei singoli centri in dipendenza di cause di forza maggiore, l'Amministrazione concederà, su motivata richiesta, le proroghe indispensabili per mettere in grado il Consorzio di provvedere.

Art 3.

Raccolta di dati statistici per conto dello Stato

Il Consorzio è tenuto ad eseguire — compatibilmente con le esigenze della compilazione meccanografica dei ruoli — i lavori meccanografici richiesti dal Ministero delle finanze a fini statistici o a qualsiasi altro fine, in relazione alla propria attrezzatura per la meccanizzazione dei ruoli, con l'impegno di raccogliere da tutti i centri meccanizzati i dati richiesti, restando autorizzato a tale raccolta anche presso le esattorie per le quali non sia stata ancora attuata la meccanizzazione

Le modalità e i termini per l'esecuzione di tali lavori sono stabiliti d'intesa tra l'Amministrazione finanziaria e il Consorzio Per la determinazione del compenso si provvede a norma dell'art 16 della legge 13 giugno 1952, n 693.

Art 4.

Lavori meccanografici per conto di terzi

Subordinatamente alle esigenze della compilazione meccanografica dei ruoli e alla esecuzione di lavori richiesti dal Ministero delle finanze ai sensi del precedente articolo, il Consorzio può eseguire lavori meccanografici per conto di terzi (enti e privati), concordandone direttamente le condizioni ed il compenso

Art 5.

Schede e stampati

Le schede da perforare e tutti gli stampati per la formazione meccanografica dei ruoli, compresi quelli per la trasmissione ai centri, da parte degli enti impositori, degli elementi soggettivi ed oggettivi occorrenti per la compilazione dei ruoli, saranno di formato e tracciato tali da consentire l'uso migliore delle macchine, secondo le esigenze del servizio della meccanizzazione

Per quanto riguarda le schede da perforare, l'Amministrazione finanziaria prenderà preventivi accordi con il Consorzio per la scelta del campione della carta da usare

Il Consorzio, in relazione alla funzionalità degli impianti meccanografici ed alle esigenze di uniformità di stampati è autorizzato a provvedere alle forniture occorrenti agli enti impositori diversi dallo Stato ed a rivalersi della spesa — determinata in base ai costi unitari stabiliti annualmente dal Ministro per le finanze — nei confronti degli Enti medesimi, con le modalità di cui al successivo art. 10.

Gli stampati occorrenti per comunicare ai centri di meccanizzazione gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per la formazione dei ruoli dei tributi non iscritti in unico ruolo con quelli erariali saranno forniti direttamente al Consorzio, dai singoli enti interessati.

Art 6

Termine per la compilazione e la consegna dei ruoli

Il Consorzio provvede alla compilazione dei ruoli meccanografici entro il termine massimo di giorni dieci precedenti a quello della loro pubblicazione

Per gli ulteriori adempimenti si applicano le istruzioni emanate con decreto Ministeriale ai sensi dell'art 11, lett *a*), della legge 13 giugno 1952 n 693

Eseguita la trasmissione agli enti impositori, i ruoli costituiscono, a tutti gli effetti di legge, atti degli enti medesimi.

Art 7

Conservazione degli atti e delle schede

Tutti gli atti e documenti degli enti impositori rimasti presso il Centro meccanografico dopo la formazione dei ruoli, nonchè quelli formati dal centro per la compilazione dei ruoli stessi — comprese le schede perforate — sono custoditi a cura del centro, sino al terzo anno successivo a quello nel quale il ruolo cui si riferiscono è stato compilato.

Scaduto il termine di cui sopra, il Centro invita gli enti impositori a ritirare, entro due mesi, gli atti e documenti da

essi inviati, nonchè le schede perforate non più utilizzabili per la compilazione dei ruoli e per la raccolta di dati statistici Decorso tale termine, il Centro è autorizzato a consegnare il materiale gratuitamente alla Croce rossa italiana.

Art 8
Contributo delle esattorie per le spese d'impianto

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio circa la determinazione e il riparto fra tutte le esattorie, comprese quelle in gestione delegata, dell'ammontare presuntivo delle spese di impianto e degli eventuali acconti, integrazioni e conguagli (art 13 della legge 13 giugno 1952, n 693, e articoli 18 e 20 dello statuto) sono trasmesse, entro trenta giorni dalla loro data, al Ministero delle finanze per l'approvazione

L'Amministrazione finanziaria faciliterà al Consorzio la raccolta degli elementi necessari per la determinazione esatta dell'ammontare globale degli aggi di riscossione, che devono formare base pel riparto delle spese suddette.

Art 9.
Contributo annuo di esercizio

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio determina e comunica ai singoli interessati l'importo del contributo annuo di esercizio dovuto dalle esattorie che hanno in riscossione ruoli meccanizzati, in misura proporzionale all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli consegnati in ciascun anno, giusta l'art 13, lett. b), della legge 13 giugno 1952, n. 693

Art 10.
Contributo a carico degli enti impositori

Il contributo del 0,50 per mille, dovuto dagli enti impositori sul carico, al netto degli aggi, iscritto nei ruoli meccanizzati, è indicato sul frontespizio dei ruoli.

Tale contributo è trattenuto dall'esattore sull'importo degli 8/10 della prima rata e versato al Consorzio per conto dei singoli enti impositori, distintamente per le rispettive tangenti, entro quindici giorni dal versamento degli 8/10.

Art 11
Arrotondamento del carico

L'arrotondamento per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo è posto in riscossione, previsto dall'art 14 della legge 13 giugno 1952, n 693, è operato in sede di tariffazione, a cominciare dai primi ruoli che saranno compilati con sistema meccanografico a cura del Consorzio

La differenza tra il carico totale degli articoli di ruolo, con l'arrotondamento indicato nel comma precedente, e l'ammontare del carico ottenuto applicando l'imposta e i relativi accessori sull'imponibile totale del ruolo e esposta sul frontespizio di ciascun ruolo, con diretta attribuzione al Consorzio

L'esattore provvede, con le modalità previste nel precedente art 10 a versare al Consorzio la differenza di cui al comma precedente.

Art 12
Esecuzione contro gli esattori morosi

Nel caso di mancato versamento, da parte degli esattori, dei contributi previsti negli articoli 8 e 9 e di mancato versamento del contributo indicato nell'art. 10, il Consorzio, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, compila ruoli straordinari da darsi in carico ai ricevitori provinciali per la riscossione, in unica soluzione, con le norme che regolano la riscossione delle imposte dirette

La somma dovuta dall'esattore moroso è aumentata dell'aggio del 2 % a favore del ricevitore provinciale e dell'indennità di mora del 5 % a favore del Consorzio.

Art 13.
Rendiconto annuale

Agli effetti del disposto dell'art 16 dello statuto, il rendiconto annuale del Consorzio, redatto con le norme stabilite dal Codice civile per le società per azioni, è trasmesso, entro trenta giorni dalla riunione del Comitato nazionale dei delegati che lo ha approvato, al Ministero delle finanze in duplice esemplare, corredato dei relativi allegati, nonchè dei seguenti documenti·

a) relazione del Consiglio d'amministrazione;

b) relazione del Consiglio dei probiviri-revisori,

c) prospetto e proposte di conguaglio delle spese e proventi dell'esercizio di cui all art. 23 dello Statuto del Consorzio,

d) verbale dell'assemblea del Comitato nazionale dei delegati provinciali che ha approvato il bilancio stesso

Il Ministero delle finanze, entro tre mesi dal ricevimento, restituisce al Consorzio una copia del rendiconto col proprio visto di approvazione o con gli eventuali rilievi, in difetto di che il bilancio s'intende approvato.

Art 14.
Vigilanza

La vigilanza sull'andamento amministrativo del Consorzio, ai sensi degli articoli 15 della legge 13 giugno 1952, n 693, e 24 dello statuto, è esercitata dall'Amministrazione finanziaria A tale uopo, essa ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, i libri e le scritture contabili del Consorzio per accertare la regolarità della gestione e l'osservanza delle norme della legge, dello Statuto e della presente convenzione

Nel caso di gravi inadempienze od irregolarità, il Ministro per le finanze, prima di disporre, a norma dell'art 15 della legge 13 giugno 1952, n 693, la decadenza degli organi del Consorzio e la nomina di un commissario, contesta i singoli rilievi alla presidenza del Consorzio, assegnadole un termine di trenta giorni per le proprie deduzioni.

Art 15
Nomina del commissario

In caso di constatate gravi inadempienze od irregolarità, che, a norma dell'art. 15 della legge 13 giugno 1952, n 693 abbiano dato luogo alla decadenza degli organi del Consorzio e alla nomina di un commissario per la gestione o liquidazione, il motivato decreto del Ministro per le finanze determina i poteri spettanti al commissario, i termini entro i quali questi dovrà procedere all'espletamento del proprio incarico ed alla presentazione del relativo rendiconto. In ogni caso, una commissione consultiva, composta da tre esattori designati dal cessato presidente del Consorzio, esprime il proprio parere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione e di disposizione dei beni del Consorzio, nonchè sul riparto del suo patrimonio, a norma dell'art 25 dello statuto.

Art 16
Vertenze

La risoluzione delle vertenze, che dovessero insorgere tra il Consorzio e gli enti impositori in ordine alla meccanizzazione dei ruoli, spetta, a norma dell'art. 100 del testo unico sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, alla Intendenza di finanza nella cui circoscrizione hanno sede i centri che provvedono alla compilazione dei ruoli emessi dai singoli enti

Per le vertenze, che dovessero insorgere tra l'Amministrazione finanziaria centrale ed il Consorzio in ordine all'applicazione della presente convenzione, le parti, in mancanza di un amichevole componimento, faranno ricorso ad un Collegio arbitrale composto di cinque membri, dei quali due nominati dall'Amministrazione finanziaria, due dal Consorzio ed il quinto designato di comune accordo dagli arbitri delle parti o, in difetto, dal presidente del Consiglio di Stato.

Art 17
Rivedibilità delle norme tecniche

L'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio possono, in qualunque tempo, proporre, sulla base della esperienza acquisita, la revisione della presente convenzione allo scopo di meglio adeguare le sue clausole alle esigenze tecniche della meccanizzazione e del servizio di riscossione, nonchè a quelle della raccolta dei dati statistici e di qualsiasi altro lavoro diverso dalla meccanizzazione dei ruoli, che venisse richiesto al Consorzio.

Allo stesso scopo il Consorzio può proporre all'Amministrazione finanziaria la modificazione o l'integrazione delle istruzioni contenute nel decreto Ministeriale di pari data, emanato ai sensi dell'art. 11, lett a), della legge 13 giugno 1952, n. 693.

Su segnalazione del Consorzio, l'Amministrazione finanziaria interverrà nei modi che riterrà più idonei per assicurare l'esatta osservanza delle istruzioni emanate col decreto Ministeriale indicato nel comma precedente.

Art. 18
Domicilio legale del Consorzio

A tutti gli effetti della presente convenzione il Consorzio elegge il proprio domicilio in Roma, via Nazionale, 243.

Fatto a Roma, addì 3 giugno 1958

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il presidente del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica
Michelangelo GIANNI

(3820)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.
Nuova misura dei canoni di abbonamento alla televisione.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 7 e 8 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana in data 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 5 aprile 1958;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1938;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1947;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto Ministeriale 19 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1957;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 724 del 13 giugno 1958, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 1958;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la disciplina dei canoni di abbonamento alla televisione di cui ai decreti Ministeriali 19 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953, e 27 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1957 e quant'altro in essi disposto e non modificato dal presente decreto, la misura semestrale del sovraprezzo dovuto dagli abbonati alle diffusioni televisive, a norma dell'art. 1 del citato decreto Ministeriale 27 dicembre 1956, è ridotta, a decorrere dal terzo anno solare di iscrizione, da L. 6935 a L. 5915.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi, atti o adattabili anche alla ricezione delle diffusioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre, a decorrere dal terzo anno solare di iscrizione, la somma di L. 6125 comprensiva del canone e del sovraprezzo.

Art. 2.

E' data facoltà agli abbonati di cui al secondo comma dello stesso art. 1 del citato decreto Ministeriale 27 dicembre 1956 di corrispondere la quota semestrale di L. 6125 in due rate trimestrali di L. 3190.

E' data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di lire 250 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 12.000.

Art. 3.

La misura del sovraprezzo dovuto dagli abbonati alle diffusioni televisive per il primo anno solare di iscrizione e per quello immediatamente successivo rimane quella stabilita dall'art. 1, primo comma, del decreto Ministeriale 27 dicembre 1956.

Rimangono, pertanto, invariati i ratei di cui allo art. 4 del decreto citato e delle annesse tabelle.

Rimane, inoltre, invariata la misura dei canoni di abbonamento speciale, di cui all'art. 3 del medesimo decreto.

Art. 4.

Le norme contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1958
Registro n. 39 Uff. risc. poste, foglio n. 1. — VENTURA SIGNORETTI

(3930)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1958.
Norme per il conferimento agli ammassi del grano di raccolto 1958.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legge 21 giugno 1953, n. 452, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589;

Visti il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69;

Visto il provvedimento n. 721 emanato il 13 giugno 1958 dal Comitato interministeriale prezzi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 1958;

Decreta:

Art. 1.

Le quantità di frumento che i produttori possono conferire, ai sensi della citata legge, saranno consegnate ai magazzini di ammasso entro i termini di tempo stabiliti, per ciascuna Provincia, dal Comitato provinciale ammasso per contingente, avendo riguardo alle epoche di maturazione del prodotto ed alle possibilità di ricevimento delle attrezzature disponibili.

Art. 2.

Il conferimento, anche se frazionato nel tempo, dovrà essere eseguito per la quantità risultante dal documento rilasciato ai singoli interessati dall'Ispettorato agrario provinciale, nella sua qualità di organo esecutivo del Comitato.

I Consorzi agrari non potranno accettare i conferimenti di prodotto, se non venga loro esibito il suddetto documento.

Art. 3.

Il conferimento viene perfezionato con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito allo stesso produttore detentore, anzichè essere materialmente trasferito ai magazzini di ammasso.

Art. 4.

Il prodotto conferito è immediatamente pagato in base ai prezzi approvati dal Comitato interministeriale prezzi con provvedimento n. 721 del 13 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 1958.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto avente i requisiti indicati nelle tabelle annesse al citato provvedimento e per consegna — piede magazzino e tela da rendere — al magazzino indicato nel documento rilasciato dallo Ispettorato agrario competente.

Roma, addì 16 luglio 1958

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3926)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 28744 in data 14 giugno 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per collocamento a riposo, del geom. capo Boccolini Giovanni, rappresentante del Genio civile, richiesta dell'Amministrazione interessata, con il geom. capo Fornari Pietro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. capo Fornari Pietro è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione del geom. capo Boccolini Giovanni, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(3893)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « economia politica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facolta di economia e commercio dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di « economia politica », cui la Facolta interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno indirizzare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3934)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1958, registro n 16 Tesoro, foglio n. 201, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig Quattrucci Alfredo, avverso il decreto Ministeriale 3 novembre 1954, con il quale venne collocato nel ruolo speciale transitorio del personale subalterno.

(3840)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1958, registro n 16 Tesoro, foglio n. 56, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig Cancellaro Biagio, avverso l'annullamento del provvedimento in data 31 dicembre 1953, con il quale venne disposta la di lui cessazione dal servizio.

(3841)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di Buoni del tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*)

In applicazione dell'art 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stata denunciata la distruzione dei sotto indicati titoli provvisori dei Buoni del tesoro novennali 5 %-1968:

N	315 093	di nominali	L.	10 000 —
»	315 094	»	»	10 000 —
»	186 292	»	»	20 000 —
»	186 293	»	»	20 000 —
»	186 294	»	»	20 000 —
»	186.295	»	»	20.000 —
		Totale . . .	L.	100 000 —

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Genova e denunciati distrutti da Solari Attilia, nata a Genova il 15 febbraio 1907 e domiciliata a Genova, via G. Torti n 25-14.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli distrutti.

Roma, addì 17 luglio 1958

Il direttore generale. SCIPIONE

(3900)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 23 luglio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	651,55	650,50	651 —	651,375	650,50	651,69	651,45	651,50	651,625	651,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,79	145,805	145,80	145,81	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	89,84	89,84	89,84	89,845	89,85	89,84	89,85	89,85	89,83	89,84
Kr. N.	86,85	86,90	86,90	86,89	86,88	86,87	86,89	86,87	86,88	86,86
Kr. Sv.	120,53	120,50	120,53	120,52	120,55	120,52	120,51	120,55	120,52	120,55
Fol.	164,45	164,45	164,48	164,43	164,45	164,44	164,47	164,45	164,43	164,45
Fr. B.	12,49	12,4875	12,49	12,49125	12,4875	12,49	12,4925	12,50	12,49	12,49
Fr. Fr.	147,87	147,95	147,90	147,91	147,85	147,91	147,95	147,90	147,95	147,95
Fr. Sv acc.	142,51	142,48	142,48	142,50	142,50	142,50	142,48	142,55	142,52	142,45
Lst.	1736,90	1736,75	1736,70	1736,875	1736,85	1736,86	1736,875	1736,80	1736,85	1736,90
Dm occ.	148 78	148,80	148,78	148,79	148,75	148,79	148,79	148,80	148,78	148,78
Scell. Aust.	24,04	24,04	24,03	24,04125	24,05	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04

Media dei titoli del 23 luglio 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,55
Id. 3 50 % 1902	62,20
Id. 5 % 1935	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	83,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,525
Id. 5 % 1936	97,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	88,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	88,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	97,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	97,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	97,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	651,412
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	89,847
1 Corona norvegese	86,89
1 Corona svedese	120,515
1 Fiorino olandese	164,45
1 Franco belga	12,492
100 Franchi francesi	147,93
1 Franco svizzero acc	142,49
1 Lira sterlina	1736,875
1 Marco germanico	148,79
1 Scellino austriaco	24,011

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio fonditore e staffatore a mano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni,

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262, e successive modificazioni,

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925,

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali,

Visto l'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n 114, che autorizza l'assunzione di operai temporanei presso la Zecca;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per l'assunzione di un operaio temporaneo di 3ª categoria con la qualifica contemplata nella tabella A annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, di aiuto operaio fonditore e staffatore a mano;

Decreta:

Art 1

E' indetto un concorso a un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica contemplata nella tabella A annessa alla legge 26 febbraio 1952, n 67, di aiuto operaio fonditore e staffatore a mano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito di licenza elementare;

b) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 45

Il suddetto limite di età assorbe ogni altro beneficio eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni,

c) essere cittadino italiano,

d) avere il godimento dei diritti politici,

e) avere sempre tenuto buona condotta, all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368,

f) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti e alla visita medica di cui al successivo art. 5 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica del posto messo a concorso,

g) aver esercitato, con capacità, le mansioni di operaio in stabilimenti meccanici,

h) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

i) aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca in Roma, via Principe Umberto n 4, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare.

a) il cognome e nome,

b) il luogo e la data di nascita,

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico,

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso e stato conseguito e l'anno scolastico relativo,

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) di avere prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonche il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate,

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio

Per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio, ove prestano servizio

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente

1) un estratto rilasciato da notaio del libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n 112, ovvero dell'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, tale estratto deve riferirsi a quanto appresso specificato

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso,

b) complete generalita dell'aspirante, residenza ed indirizzo,

c) stato di servizio, con la indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonche ove risulti, qualifica o categoria professionale,

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonche la capacita dimostrata,

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Art 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma, dopo il termine di cui al precedente art 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nell'ultimo comma del precedente art 3, che siano presentati o perveranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art 5

Con successivo decreto sarà nominata la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al servizio degli aspiranti, a norma dell'art 20 del regolamento, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262, e dell'art 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 20 del regolamento suindicato non sono consentite visite di appello

Art 6

Con successivo decreto sarà nominata a termini dell'art 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925, altra Commissione, per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1952, n 67

Art 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art 2,

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L 100,

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterra la dichiarazione che il candidato non e incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi,

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

6) documento militare

a) per i candidati che abbiano gia prestato servizio militare copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L 200 rilasciato dall'autorita militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati, dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L 200, rilasciati dal distretto militare competente,

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

1) se il giudizio e stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri)

certificato di esito di leva, in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima)

certificato di esito di leva, in bollo da L 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima,

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art 8

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore

A parità di condizioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art 2 del regio decreto 31 dicembre 1925, n 2398.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1958
Registro n. 15 Tesoro, foglio n 88. — FLAMMIA

(3647)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Aumento del numero dei posti del concorso per consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica.

I posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica, messi a concorso con il decreto Ministeriale 26 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 94 del 18 aprile 1958, sono elevati da due a tre con decreto Ministeriale 3 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1958, registro n 42, foglio n 231.

(3949)

Aumento del numero dei posti del concorso per vice economo cassiere nella carriera di concetto del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica.

I posti di vice economo cassiere nella carriera di concetto del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia nazionale d'arte drammatica, messi a concorso con il decreto Ministeriale 28 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1958, n 63, sono elevati complessivamente da tre a quattro, con il decreto Ministeriale 30 maggio 1958 registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1958, registro n 42, foglio n 232.

(3950)

PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 26265 in data 24 febbraio 1955, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Roma alla data del 30 novembre 1954,

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n 340 2 68 12766 in data 12 ottobre 1955 e modificato con decreto n. 340 2 70/13580, in data 30 novembre 1955, con i quali veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra,

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice e ritenuta la regolarità delle operazioni espletate nonchè la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei formulata dalla Commissione stessa,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni,

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra

1	Garofoli Vincenzo	punti 104,929
2	Simeoni Paolo	» 101,941
3	Boni Giovanni	» 101,222
4	Spagnolo Marcello	» 100,332
5	Palazzoni Carlo	» 99,736
6	Franchi Emerico	» 99,175
7	Atanasio Salvatore, figlio d'invalido di guerra	» 99,134
8	Parrone Bernardo	» 98,417
9	Colantonio Gino	» 97,811
10	Bonzi Luigi	» 97,518
11	Pellegrino Giuseppe	» 97 —
12	Cerchia Stanislao, invalido di guerra	» 96 856
13	Teofili Cristino	» 96,663
14	Franco Renato, invalido di guerra	» 96,522
15	Pandozy Salvatore, medaglia al valor militare	» 96,490
16	Toti Francesco, invalido di guerra	» 96,285
17	Ricci Tullio	» 95,992
18	Mastrodicasa Vincenzo	» 95,794
19	Pasqualucci Osvaldo	» 95,389
20	Tabegna Renato	» 95,332
21	Silvestri Stelio, figlio di invalido di guerra	» 94,345
22	Trifogli Arnaldo	» 94,303
23	Vitone Giuseppe	» 94,230
24	Dolci Nicola	» 93,712
25	Colletti Alfredo	» 93,503
26	Ensoli Ennio	» 93,090
27.	Vacca Walter	» 93,059
28	Citoni Franco	» 93,037
29.	Occhipinti Paolo	» 92,733
30	Franceschelli Felice	» 92,698
31	Pagnani-Fusconi Mario	» 92,681
32	Ronchetti Marcello	» 92,428
33	Galzerano Bernardo	» 92,287
34	Filippini Raimondo	» 92,132
35	Barbieri Federico	» 92,064
36	Berardozzi Emilio	» 92,055
37	Loria Luigi	» 92 —
38	Grimaldi Armando, invalido di guerra	» 91,995
39	Graziosi Emanuele	» 91,944
40	Ciaralli Igino	» 91,890
41	Alberti Mario	» 91,788
42	Lidonnici Francesco	» 91,570
43	Fiasconaro Gregorio	» 91,564
44	Cimò Salvatore, croce di guerra	» 91,427
45	Ilari Mario	» 91,396
46	Gentile Vincenzo	» 91,262
47	Miragliotta Antonio	» 91,253
48	Patrignani Sergio, figlio di invalido di guerra	» 91 —
49	Petruzzi Fulvio	» 90,404

50	Palla Alessandro	punti 90,104
51.	Valenti Silvano	» 89,844
52.	Napoleoni Franco	» 89,805
53.	Miscetti Eumenio	» 89,782
54.	Ruitano Francescantonio	» 89,682
55.	Antinucci Manfredo	» 89,480
56	Baldanza Carlo	» 89,469
57.	De Cesare Aldo	» 89,246
58.	Farinella Liborio	» 89,121
59.	Ferrieri Paolo, figlio di invalido di guerra	» 88,977
60.	Smacchia Marco	» 88,945
61	Tammeo Nicola	» 88,915
62.	Ferretti Giuseppe	» 88,861
63	Feliziani Vincenzo	» 88,582
64.	Diaco Domenico	» 88,335
65	Allega Arrigo	» 88,218
66	Carratu Aniello	» 88,116
67	Mieli Cesare	» 88 —
68.	Strazzulla Giuseppe	» 87,807
69	Arci Fernando	» 87,643
70.	Cardilli Domenico, figlio di invalido di guerra	» 87,533
71	Giordano Aldo	» 87,448
72	Carlizza Domenico, orfano di guerra	» 87,242
73	Di Cola Costantino	» 87 —
74	Colitti Giovanni	» 86,933
75	Petrangeli Valentino	» 86,736
76	Pernafelli Giovanni	» 86,693
77	Giurazza Giacomo	» 86,469
78	Mascione Decio	» 86,448
79	Serino Agnello	» 86,323
80	Ghelfi Mino	» 86,290
81	Damiani Marcello	» 86,181
82	Boldrini Anselmo	» 85,913
83	Grassi Virgilio	» 85,700
84	Giammei Ugo	» 85 384
85	De Angelis Pietro	» 85,332
86	Mandolini Giannetto	» 85,086
87	Ulivi Bruno	» 85,068
88	Parisi Vincenzo	» 85,043
89	Conti Giorgio	» 85 —
90	Scuteri Elio	» 84,940
91	Santoro Rocco	» 84,807
92	Tulli Giovanni, figlio di invalido di guerra	» 84,660
93	Pichezzi Domenico	» 84,545
94	Scialanga Luigi	» 84,454
95	Stoelcker Luisa	» 84,390
96	Lacerenza Gennaro	» 84 300
97	Villani Sergio, nato il 10 ottobre 1927	» 84 —
98	Rota Paolo, nato il 18 aprile 1929	» 84 —
99	Gentilucci Gaetano	» 83,969
100	Onetti-Muda Mario	» 83,855
101	Tignanelli Raffaele	» 83,786
102	Fazzari Agostino	» 83,527
103	Mannuppelli Orazio	» 83,485
104	Manco Cataldo	» 83,369
105	Remoli Luigi	» 83,115
106	Rosa Claudio	» 83,090
107	Angelini Gian Carlo, invalido di guerra	» 83 —
108	Spada Giovanni	» 82,911
109	Iaquone Mario	» 82,563
110	Cervadoro Vincenzo	» 82,439
111	Camusi Rinaldo	» 82,429
112	Liberati Zeno Antonio	» 82,234
113	Morini Gino	» 81,971
114	Tommasi Virgilio, medaglia al valore militare	» 81,712
115	Piergiovanni Mario	» 81,681
116	Di Ienno Beniamino	» 81,556
117	Mancini Giovanni	» 81,545
118	Mencarini Lucio	» 81,500
119	Marchese Donato	» 81,355
120	D'Angelo Tullio	» 81,321
121	Moretti Raffaele	» 81,136
122	Lucatelli Pio	» 80,958
123	Oliveti Cesare	» 80,476
124	Marinelli Enrico	» 80,923
125.	Ricci Filinto	» 79,893
126	Colabucci Emilio	» 79,669
127	Lops Michele	» 79,581
128	Monti Vincenzo	» 79,458
129.	Grimaldi Roberto	punti 79,368
130.	Ferrante Emilio	» 79,260
131.	Pinna Luigi	» 78,890
132	Marracino Franco	» 78,636
133.	Cannistrà Natale	» 78,619
134	Corona Gastone	» 78,554
135	Garella Pietro	» 78,021
136	Simoni Italo	» 78 —
137	Carlino Aristide	» 77,946
138	Calicchia Nicola	» 77,931
139	Noè Domenico	» 77,812
140	Bonafede Sandro	» 77,712
141	Eugeni Ermenegildo	» 76,804
142	Pasini Mario	» 76,231
143	D'Angelo Vincenzo, orfano di guerra	» 76,066
144	Pica Francesco	» 76 —
145	Giannico Epimenio	» 75,411
146	Carvelli Giov. Battista	» 75,371
147	Rinaldi Antonio di Angelo	» 74,976
148	Stefani Alfonso	» 74,904
149.	Marimpietri Ennio	» 74,495
150	Pietrandrea Ezio	» 74,443
151	Sculli Ferdinando	» 74,425
152	Marini Mario	» 73,057
153	Perica Luciano, nato il 20 marzo 1925	» 73 —
154	Rinaldi Antonio di M., nato il 31 dicembre 1927	» 73 —
155	Caferri Alberto	» 72,970
156	Brocchieri Aldo	» 72,863
157	Simoni Alessandro	» 71,295
158	Urbani Latino	» 71,021
159	Giustiniani Francesco	» 70,529
160	Peppe Aldo	» 70,418
161.	Valletta Riccardo	» 70 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati

Roma, addì 10 luglio 1958

Il prefetto RIZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio odierno decreto n 24070, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Roma alla data del 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio n 20856 in data 24 febbraio 1955;

Viste le domande dei candidati da cui risultano le sedi indicate da ciascuno di essi in ordine di preferenza;

Tenute presenti in quanto applicabili le precedenze ai sensi della legge 3 giugno 1950, n 375, circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e relativo regolamento;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Garofoli Vincenzo Campagnano di Roma;
2) Simeoni Paolo: Monterotondo, 2ª condotta;
3) Boni Giovanni: Monteporzio Catone;
4) Spagnolo Marcello: Olevano Romano, 2ª condotta;
5) Palazzoni Carlo: Velletri, 4ª condotta Lariano;
6) Franchi Emerico: Marino, 1ª condotta;
7) Atanasio Salvatore· Cerveteri (condotta frazioni);
8) Parrone Bernardo: Rocca di Papa, 2ª condotta,
9) Colantonio Gino: Consorzio Albano-Ariccia, frazione Cecchina;
10) Bonzi Luigi· Marino, 4ª condotta Frattocchie;
11) Pellegrino Giuseppe: Genzano, 2ª condotta,
12) Cerchia Stanislao: Rignano Flaminio,
13) Teofili Cristino: Castel Madama, 2ª condotta;
14) Franco Renato: Montelibretti,
15) Toti Francesco, invalido di guerra: Ariccia, 2ª condotta;
16) Ricci Tullio: Labico;

17) Mastrodicasa Vincenzo: Fiano Romano;
18) Tabegna Renato Formello,
19) Silvestri Stelio: Capranica Prenestina;
20) Vitone Giuseppe: Mazzano Romano,
21) Dolci Nicola: Gerano,
22) Colletti Alfredo: Nazzano;
23) Vacca Walter: Arcinazzo Romano;
24) Occhipinti Paolo, Cineto Romano;
25) Franceschelli Felice: Roiate;
26) Pagnani-Fusconi Mario: Cervara di Roma;
27) Barbieri Federico: Marano Equo;
28) Berardozzi Emilio. Gorga,
29) Loria Luigi Rocca di Cave;
30) Grimaldi Armando, invalido di guerra Mentana, 2ª condotta;
31) Ciaralli Igino: Jenne,
32) Alberti Mario: Camerata Nuova;
33) Lidonnici Francesco Sambuci,
34) Fiasconaro Gregorio: Vivaro Romano;
35) Ilari Mario: Vallinfreda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Roma, addì 10 luglio 1958

Il prefetto RIZZA

(3943)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 41841 del 31 dicembre 1957, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di medico chirurgo condotto, vacanti al 30 novembre 1957

1) Pioraco condotta unica;
2) Serravalle del Chienti 1ª condotta;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, costituita con decreto n. 9510 del 28 marzo 1958, modificata con successivo provvedimento n 17103 in data 19 maggio 1958,

Preso atto della regolarità dello svolgimento dei lavori relativi al concorso stesso,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281, relativo all'espletamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico chirurgo condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1957:

1	Brancaleoni dott Renato . . .	punti	58,481	su 100
2.	Paganelli dott Antonio . . .	»	56,523	»
3	Feliziani dott Feliziano . . .	»	54,917	»
4	Magni dott Francesco . . .	»	54,546	»
5.	Cingolani dott Egidio . . .	»	53,404	»
6	Gentili dott Pietro	»	52,868	»
7.	Quadrani dott Domenico . .	»	51,973	»
8	Mancini dott Dario	»	51,784	»
9	Falsetti dott Umberto . . .	»	51,591	»
10.	Rossi dott Franco	»	51,412	»
11.	Taffetani dott Rolando . . .	»	49,790	»
12.	Principi dott Mario	»	48,653	»
13	Olivieri Pennesi dott Sergio . .	»	48,312	»
14	Ridolfi dott Eligio	»	47,489	»
15	Palombi dott Ovidio	»	44,716	»
16	Cannistra dott Natale . . .	»	43,624	»
17	Bendini dott Nazzareno . .	»	41,636	»
18.	Di Jorio dott Giovanni . . .	»	40,500	»
19.	Sidari dott Fortunato . . .	»	38,302	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Macerata, addì 8 luglio 1958

Il prefetto FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n 41841 del 31 dicembre 1957, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di medico chirurgo condotto, vacanti al 30 novembre 1957

1) Pioraco condotta unica,
2) Serravalle del Chienti 1ª condotta,

Visto il proprio decreto n 18639, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui trattasi,

Visto l'ordine di preferenza delle sedi a concorso, indicate dai candidati nelle rispettive domande di ammissione al concorso stesso.

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281 nonchè il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Decreta

I seguenti candidati al concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate

Brancaleoni dott Renato Pioraco (condotta unica),
Paganelli dott Antonio Serravalle del Chienti (1ª condotta)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Macerata, addì 8 luglio 1958

Il prefetto. FABIANI

(3832)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.